

CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



CAMERA di COMMERCIO
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Industria Artigianato
Agricoltura di Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI

Istruzioni comuni per la presentazione della dichiarazione di inizio
attività al Registro delle Imprese

Ottava edizione
14 aprile 2010

LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16
Internet: www.bg.camcom.it
Call-Center 199.113.394

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Via Einaudi, 23
Internet: www.bs.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16
Internet: www.co.camcom.it
Telefono: 031/256111
Telefax: 031/240826
Call-Center 848.800.949

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5
Internet: www.cr.camcom.it
Telefono: 0372/4901
Telefax: 0372/21396

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30
Internet: www.lc.camcom.it
Call-Center 800.534.222

CAMERA DI COMMERCIO LODI

Via Haussmann, 11/15
Internet: www.lo.camcom.it
Telefono: 0371/45051
Telefax: 0371/431604

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via Calvi, 28
Internet: www.mn.camcom.it
Telefono: 0376/2341
Telefax: 0376/234361

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a
Internet: www.mi.camcom.it
Telefono: 02/85151
Telefax: 02/85154232

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

Piazza Cambiaghi, 9
Internet: www.mb.camcom.it
Telefono: 039/28071
Telefax: 039/2807460

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27
Internet: www.pv.camcom.it
Telefono: 0382/3931
Telefax: 0382/393203

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23
Internet: www.so.camcom.it
Telefono: 0342/527111
Telefax: 0342/527202

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5
Internet: www.va.camcom.it
Telefax: 0332/295336
Call-Center 848.800.204

INDICE E SOMMARIO

INDICE E SOMMARIO.....	4
ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA CONNESSA AGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI.....	6
INIZIO DELL'ATTIVITÀ	6
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.....	7
CASI PARTICOLARI	10
Struttura interna di impresa non del settore.....	10
Trasferimento sede da altra provincia.....	10
Trasferimento dell'azienda.....	10
Sospensione dell'attività.....	11
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	12
Requisiti tecnico - professionali.....	12
Requisiti di onorabilità.....	14
Incompatibilità.....	14
Avvertenza.....	15
IL RESPONSABILE TECNICO.....	16
Nomina del responsabile tecnico.....	16
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico.....	16
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico.....	16
Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo.....	16
Decesso dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo.....	17
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ.....	18
La dichiarazione.....	18
Modalità di presentazione.....	18
Modalità di accesso alle dichiarazioni di conformità.....	18
Avvertenza.....	18
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE.....	20
1) PROCEDURA IN DUE FASI.....	20
1A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE.....	20
1) presentazione della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.).....	20
2) presentazione della comunicazione di inizio attività (c.i.a.)	20
1B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ.....	22
1) presentazione della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.).....	22
2) presentazione della comunicazione di inizio attività (c.i.a.) 18.....	22
1C) SOCIETÀ INATTIVA.....	23
1) presentazione della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.).....	23
2) presentazione della comunicazione di inizio attività (c.i.a.) 18.....	23
1D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA.....	24
1) presentazione della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.).....	24
2) presentazione della comunicazione di inizio attività (c.i.a.) 18.....	24
2) PROCEDURA IN UN GIORNO.....	25
2A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE.....	25
Presentazione della dichiarazione (d.i.a.) contestuale all'inizio dell'attività (c.i.a.).....	25
2B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ.....	25
Presentazione della dichiarazione (d.i.a.) contestuale all'inizio dell'attività (c.i.a.).....	25
2C) SOCIETÀ INATTIVA.....	26
Presentazione della dichiarazione (d.i.a.) contestuale all'inizio dell'attività (c.i.a.).....	26
2D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA.....	26

Presentazione della dichiarazione (d.i.a.) contestuale all'inizio dell'attività (c.i.a.).....	26
MODULISTICA 4.....	27
MODULISTICA 4 / COSTI AMMINISTRATIVI.....	28
Procedura in due fasi: imprese individuali di nuova costituzione e società inattive.....	28
Procedura in due fasi: imprese individuali già iscritte per altre attività e società già attive.....	29
Iscrizione in un giorno: imprese individuali e società.....	30
Responsabile tecnico	31
TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER IL DECRETO MINISTERIALE 37/08.....	33
DEFINIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI.....	36

ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA CONNESSA AGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI

Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio;

nell'ambito di edifici o delle relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Sono possibili le abilitazioni limitate, relativamente alle attività indicate dalle varie lettere suelencate, purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera. Per la parte relativa alla lettera g) non è possibile la concessione di abilitazione parziale.

Ulteriori definizioni, utili alla comprensione della normativa, sono trascritte nell'allegato "1" a queste istruzioni.

INIZIO DELL'ATTIVITÀ ¹

Le imprese sono tenute a presentare dichiarazione di inizio attività (**d.i.a.**) all'ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello **Dia/37L**. Successivamente l'impresa deve presentare la comunicazione di inizio attività (**c.i.a.**) all'ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede, utilizzando i modelli già previsti per le

¹ Art. 19 della legge 241/90, nella nuova versione introdotta dalla legge n. 69/09.

denunce al Registro delle imprese che, in questo caso, costituiscono ad ogni effetto comunicazione di inizio di attività (c.i.a.).

L'impresa, peraltro, può iniziare la propria attività in un giorno, presentando la dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) con valore anche di comunicazione di inizio attività (c.i.a.).

L'imprenditore non è però obbligato a iniziare l'attività contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ma ne ha facoltà ed è pertanto libero di decidere come agire.

L'imprenditore potrà quindi alternativamente:

- a) presentare la dichiarazione di inizio di attività (d.i.a.), attendere almeno trenta giorni, quindi trasmettere la comunicazione di inizio attività (c.i.a.);
- b) presentare la dichiarazione di inizio di attività (d.i.a.) con valore anche di comunicazione (c.i.a.) ed iniziare contestualmente la propria attività economica. In questo la data di inizio dell'attività deve essere contestuale alla data di presentazione dell'istanza;
- c) presentare la dichiarazione di inizio di attività (d.i.a.), attendere un lasso di tempo anche inferiore ai trenta giorni (per prassi aspetta che l'ufficio disponga l'iscrizione della d.i.a. nel Registro delle imprese), quindi presentare la comunicazione di inizio attività (c.i.a.).

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la dichiarazione di inizio di attività non modifica la propria natura e quindi resta una vera e propria dichiarazione a cui l'imprenditore allega la documentazione idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività e, solo se ritiene, rende dichiarazione sostitutiva.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalla disciplina delle imprese di installazione.
- Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività.
- L'installazione di impianti fotovoltaici, solari – termici richiede il possesso dei requisiti tecnico professionali quando comporti interventi sull'impianto destinato:

- alla distribuzione di energia elettrica per l'edificio, rientra nell'attività prevista dalla lettera "a)" (impianti elettrici)
- al riscaldamento dell'immobile, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera "c)" (impianti di riscaldamento)
- al riscaldamento dell'acqua, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera "d)" (impianti idrici – sanitari)
- Rientra nella sfera di applicazione della legge, previa valutazione con l'ufficio, anche l'installazione di:
 - impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie, che si svolgono all'interno degli edifici (esempio: impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banchi e celle frigorifere, refrigerazione di serbatoi per la vinificazione), attività prevista dalla lettera "c)";
 - piste di pattinaggio sul ghiaccio, rientra nell'attività prevista dalla lettera "c)";
 - impianti di condizionamento mediante sistema "split", rientra nell'attività prevista dalla lettera "c)";
 - impianti di irrigazione giardini, attività prevista dalla lettera "d)" e/o "a)";
 - impianti di riscaldamento "alternativo" di ambienti (stufe a pellets, caminetti, apparecchi a energia radiante, scaldacqua unifamiliari), che sono assimilabili ad un "impianto termico", se comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi suddetti al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (attività prevista dalla lettera "c")². Più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore prodotto a servizio di un unico edificio sono da considerarsi come un unico impianto termico. Non sono, viceversa, considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; più apparecchi destinati a riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe.

² Per la definizione di impianto termico "impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda, per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo", si veda anche il d. lgs n. 192/05, come integrato dal d. lgs n. 311/06 di recepimento della direttiva 2002/91/CE. Per la definizione di focolare quale "parte di un generatore di calore nella quale avviene un processo di combustione" si veda anche il d. lgs n. 152/06.

➤ impianti di riscaldamento “alternativo” di ambienti (stufe a pellets, caminetti, apparecchi a energia radiante, scaldacqua unifamiliari), che sono assimilabili ad un “impianto termico”, se comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi suddetti al servizio della singola unità immobiliare è minore a 15 kW, (attività prevista dalla lettera “c” – “relativamente all’installazione di impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali”).

● Le abilitazioni individuate dalle lettere “a)” e “b)” sono state modificate, non solo nella dizione, ma soprattutto nel contenuto dalla nuova disciplina regolamentare. Per individuare l’esatto contenuto dell’abilitazione occorre pertanto fare riferimento, non solo alla lettera, ma anche alla data del riconoscimento e alla legge di riferimento indicata nella posizione dell’impresa o del responsabile tecnico ³.

Precisamente:

➤ l’abilitazione per la lettera a), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli: “impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore”

➤ l’abilitazione per la lettera a), riconosciuta dal 27 marzo 2008, è **più ampia** e si riferisce agli: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere

➤ l’abilitazione per la lettera b), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli: “impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche”

➤ l’abilitazione per la lettera b), riconosciuta dal 27 marzo 2008, è più ristretta e si riferisce agli: “impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere”.

³ Per i criteri con cui è possibile ottenere, a richiesta, il riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali per l’abilitazione alle nuove lettere “a)” e “b)” da parte di coloro, che già erano in possesso delle medesime lettere prima del 27 marzo 2008, si consiglia di verificare eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutare la propria posizione con il responsabile di procedimento.

CASI PARTICOLARI ⁴

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore impiantistico si avvale di propria struttura interna per l'installazione e manutenzione di impianti al servizio dell'edificio (uffici, capannone, ecc.), deve iscrivere nel r.e.a. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa. Per l'iscrizione utilizza l'intercalare P e i modelli **Rt/37L** e **Inc/37L** ⁵. Il responsabile tecnico iscritto per conto di struttura interna deve rilasciare le dichiarazioni di conformità relative agli interventi effettuati.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di installazione di impianti, hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova dichiarazione di inizio attività (**d.i.a.**) o una nuova comunicazione di inizio attività (**c.i.a.**) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di impiantistica già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda
- conferimento di azienda
- fusione, scissione e incorporazione
- trasformazione eterogenea

● se prosegue la stessa attività, avvalendosi del medesimo responsabile tecnico, deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.;

⁴ I modelli **Dia/37L**, **Dia/37L foglio aggiunto**, **Rt/37L** e **Inc/37L** allegati ad una pratica telematica devono essere individuati con il codice documento "**C20**".

Nei casi in cui si utilizzino solo gli usuali modelli Registro imprese / r.e.a., per consentire l'immediata tracciabilità della pratica, all'istanza si allega un foglio (file) in bianco, denominato "impiantista", cui si assegna il codice documento "**C20**" (questa avvertenza operativa viene richiesta da Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese).

Le istanze relative alle attività di impiantista devono essere compilate utilizzando il programma "**fedraplus 6.1**" o versione successiva.

⁵ Quest'ultimo dovuto nel caso di nomina di responsabile tecnico, non va allegato nel caso i requisiti siano in capo al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante di società.

- se prosegue la stessa attività, avvalendosi di diverso responsabile tecnico, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando i modelli **Rt/37L** e **Inc/37L** ⁵.

L'impresa non è obbligata a sospendere l'attività per trenta giorni, infatti in questo caso il modello Registro delle imprese ha valore di d.i.a./c.i.a. contestuale.

Sospensione dell'attività

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività senza cancellare la propria posizione dal Registro delle imprese, quando riprenda la medesima attività con il medesimo responsabile tecnico deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.

Se riprende la stessa attività, avvalendosi di diverso responsabile tecnico, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando i modelli **Rt/37L** e **Inc/37L** ⁵ relativi al nuovo responsabile tecnico.

Se la sospensione dell'attività si protrae oltre i 395 giorni, l'impresa dovrà reiterare la procedura di avvio dell'attività.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Requisiti tecnico - professionali

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

(a) **titolo di studio**

-diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, utile ai fini dello svolgimento dell'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida) ⁶

(b) **titolo di studio ed esperienza professionale**

-diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida) ⁶, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di un anno;

-titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale ⁷, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di due anni.

L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale, escludendo le attività amministrative – contabili e in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; incluso, altresì, l'apprendistato);
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale ⁸.

⁶ Coloro che siano in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

⁷ Il diploma di geometra si considera equipollente a titolo o attestato di qualifica a carattere tecnico (non aderiscono a questa interpretazione Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese).

⁸ Coloro che sono soggetti a tipologie contrattuali diverse da quelle indicate verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti. In questo ultimo caso, purché la stessa abbia regolarmente iscritto nel Registro delle imprese una struttura interna dedicata all'attività impiantistica.

(c)esperienza professionale specializzata

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti per almeno tre anni, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (l'attività può essere stata svolta presso un'impresa non del settore, purché la stessa abbia una struttura interna dedicata all'attività impiantistica), nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, ad esclusione delle attività amministrative – contabili, in qualità di:

- dipendente operaio installatore con la qualifica di specializzato;
- collaboratore coordinato e continuativo ⁹ ;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale) ¹⁰ ;
- prestatore di lavoro intermittente ¹¹ ;
- prestatore di lavoro ripartito ¹² .

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico – continuativa equiparabile a quella di un operaio specializzato, per almeno tre anni in un'impresa del settore (l'attività può essere stata svolta presso un'impresa ⁶ non del settore, purché la stessa abbia una struttura interna dedicata all'attività impiantistica), nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale.

(d)esperienza professionale

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico

posizione con il responsabile di procedimento.

⁹ Figura professionale oggi in via di estinzione, sostituita dalla figura del collaboratore a progetto. Gli uffici peraltro esaminano il contenuto di ogni singolo contratto al fine di riconoscere questa figura professionale idonea a dimostrare il requisito professionale. Gli interessati, pertanto, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

¹⁰ Fattispecie che va valutata caso per caso. Dal 1° gennaio 2008 non è più possibile sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato.

¹¹ Figura valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 1° gennaio 2008 non è più possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico.

¹² Figura da valutare con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale.

– continuativa, per almeno sei anni in un'impresa abilitata/legittimata del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale.

(e)casi particolari

Rientrare in uno dei seguenti casi:

- soggetto in possesso dei requisiti già accertati da Camera di commercio o da Commissione provinciale per l'artigianato, se iscritto nel Registro delle imprese e purché cancelli la precedente posizione, se incompatibile, prima o contestualmente alla presentazione della **c.i.a.** riferita alla nuova attività ¹³ ;
- titolare (titolare di ditta individuale, amministratore/socio lavorante di società) di impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte, per almeno un anno prima del 13 marzo 1990 ¹⁴.

Requisiti di onorabilità

È necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla legge 575/65 (cosiddetta normativa antimafia) nei confronti dei seguenti soggetti:

- il titolare di impresa individuale e l'istitutore;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.);
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative .

Incompatibilità

- Il titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società non è soggetto al regime dell'incompatibilità.

Qualora il titolare o l'amministratore non svolga in prima persona la funzione, nomina un responsabile tecnico con atto formale. L'atto formale di nomina, se non si conferisce una procura institoria, può essere rappresentato dalla designazione contenuta nel quadro **B1**

¹³ Le Camere di commercio di Mantova e Sondrio ritengono di dare puntuale applicazione alla norma e, quindi, di richiedere la verifica dei requisiti professionali anche per chi si trovi in questa particolare situazione.

¹⁴ Art. 6 Legge 25/96.

del modello **Dia/37L** o del modello **Rt/37L**.

- Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa ¹⁵.

Avvertenza

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

¹⁵ Coloro che esercitano attività di difficile interpretazione verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

IL RESPONSABILE TECNICO

Nomina del responsabile tecnico

L'impresa che presenta la dichiarazione di inizio dell'attività, utilizzando il modello **Dia/37L**, deve dimostrare il possesso dei "requisiti di capacità tecnica e organizzativa", che si intendono acquisiti con l'individuazione del responsabile tecnico.

Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati dell'intercalare P, unitamente ai modelli **Rt/37L e Inc/37L** ⁵.

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese), presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed un secondo intercalare P per comunicare la nomina del nuovo, nonché i modelli **Rt/37L e Inc/37L** ⁵.

Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione dell'unico responsabile tecnico presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P di cessazione del responsabile tecnico stesso, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese). Nel medesimo termine e con la stessa domanda/denuncia comunica la sospensione dell'attività.

L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, per denunciare sia la ripresa

dell'attività che la nomina del nuovo responsabile tecnico, corredati dei modelli **Rt/37L** e **Inc/37L** ⁵.

Decesso dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo

Nel caso deceda il titolare che sia anche il responsabile tecnico dell'impresa individuale gli eredi ne chiedono la cancellazione per decesso presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, senza termine, poiché la comunione ereditaria non viene iscritta nel Registro delle imprese e non è possibile dare pubblicità al responsabile tecnico. Entro trenta giorni dall'accettazione dell'eredità, il nuovo titolare deve provvedere alla propria iscrizione nel Registro delle imprese, utilizzando l'usuale modulistica a cui allega i modelli **Rt/37L** e **Inc/37L** ⁵.

Il titolare di impresa individuale che si avvalga di terzo responsabile tecnico o il legale rappresentante di società comunica la cessazione per decesso dell'unico responsabile tecnico presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P di cessazione del responsabile tecnico stesso, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese). Nel medesimo termine e con la stessa domanda/denuncia comunica la sospensione dell'attività. Il decorso del termine di trenta giorni non viene interrotto in attesa dell'apertura del testamento, dell'accettazione dell'eredità o di altri adempimenti connessi alla procedura successoria.

L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando gli usuali modelli del Registro delle imprese, per denunciare sia la ripresa dell'attività che la nomina del nuovo responsabile tecnico, corredati dei modelli **Rt/37L** e **Inc/37L** ⁵.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

La dichiarazione

L'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell'impianto.

La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell'impresa installatrice.

Modalità di presentazione

La dichiarazione di conformità:

- deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L'adempimento è a cura dell'impresa installatrice;
- deve essere depositata presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità. Al deposito provvede l'impresa installatrice;
- lo sportello unico del Comune provvede all'inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità.

Modalità di accesso alle dichiarazioni di conformità

Le norme non prevedono che l'archivio delle dichiarazioni di conformità sia pubblico, così come la banca dati delle stesse.

I terzi interessati possono, pertanto, accedere alle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità, prendere visione delle stesse ed estrarne copia seguendo le normali procedure di accesso agli atti previsti dalla legge 241/90.

Avvertenza

Le dichiarazioni di conformità sottoscritte prima del 27 marzo 2008 verranno depositate presso la Camera di commercio secondo la previgente normativa e procedura.

Nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata depositata o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni

nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. In alternativa può provvedere chi ricopra la carica di responsabile tecnico da almeno cinque anni in un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE

1) PROCEDURA IN DUE FASI

1A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE

1) presentazione della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.)

Il modello **Dia/37L** ¹⁶ accompagna il modello I1 ¹⁷ previsto per il Registro delle imprese nel quale, nell'apposito campo relativo alla "descrizione dell'attività", l'utente dovrà inserire la seguente dicitura:

"inattiva, in attesa di trasmissione della successiva comunicazione (c.i.a.) per l'esercizio dell'attività di: ... *segue la descrizione dell'attività* ...".

L'ufficio verifica la sussistenza dei requisiti di legge e iscrive la "d.i.a." con l'impresa individuale inattiva.

L'iscrizione dell'impresa individuale inattiva nel Registro delle imprese costituisce "avviso" che è stata positivamente conclusa la verifica formale dei requisiti.

Quando l'ufficio iscrive l'impresa individuale inattiva, l'utente riceve l'"avviso di evasione" a cui è allegata la "visura aggiornata dell'impresa", quindi può ristampare la ricevuta, leggere le "NOTE" esplicative e presentare la comunicazione di inizio attività (c.i.a.).

2) presentazione della comunicazione di inizio attività (c.i.a.) ¹⁸

L'utente utilizza gli usuali modelli I2 o UL del Registro delle imprese, che in questo caso assumeranno il valore anche di "c.i.a.", cui verrà allegato l'eventuale modello **Inc/37L** ⁵

Nei modelli usati l'utente dovrà inserire la data di inizio attività, che sarà necessariamente successiva alla data in cui l'impresa è stata iscritta inattiva nel Registro delle imprese. Negli appositi riquadri riporterà la descrizione corretta dell'attività ¹⁹ svolta e la descrizione dell'attività prevalente.

¹⁶ Il modello **Dia/37L** allegato ad una pratica telematica deve essere individuato dal codice documento "**C20**". Le istanze relative all'attività impiantistica devono essere compilate utilizzando il programma "**fedraplus 6.1**" o versione successiva.

¹⁷ Nei modelli I1, I2, UL e S5 è obbligatorio compilare nel campo relativo alla descrizione dell'attività anche la "data inizio attività in sede": in questo campo deve essere indicata la data di spedizione della dichiarazione di inizio attività (**Dia/37L**).

¹⁸ In fase di presentazione di c.i.a. si utilizzino solo gli usuali modelli Registro imprese / r.e.a.; per consentire l'immediata tracciabilità della pratica, all'istanza deve sempre essere allegato un foglio (file) in bianco, denominato "impiantista", cui si assegna il codice documento "**C20**" (questa avvertenza operativa viene richiesta da Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Varese).

¹⁹ L'attività indicata nella comunicazione di inizio di attività (c.i.a.) non può indicare categorie o settori che non fossero contenuti nella descrizione di quella anticipata con la dichiarazione di inizio di attività (d.i.a.).

Nel modello “NOTE” inserirà la seguente dicitura: “*Comunicazione di inizio di attività, istanza collegata al prot. n. _____ del __/__/____, relativo alla d.i.a.*”.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare “P” del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare l'intercalare “P” deve essere sempre predisposto con la funzione “modifica”).

1B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ

1) presentazione della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.)

Il modello **Dia/37L** ¹⁶ accompagna il modello I2 ¹⁷ o UL ¹⁷ previsto per il Registro delle imprese nel quale, nell'apposito campo relativo alla "descrizione dell'attività", l'utente dovrà inserire:

- prima la descrizione dell'attività già svolta e già iscritta nel Registro delle imprese
- poi, al termine della suddetta descrizione, aggiunge la seguente dicitura: "in attesa di trasmissione della successiva comunicazione (c.i.a.) per l'esercizio dell'attività non ancora iniziata di: ... *segue la descrizione della nuova attività* ...".

L'ufficio verifica la sussistenza dei requisiti di legge e iscrive la "d.i.a." con la modificazione richiesta.

L'iscrizione della modificazione nel Registro delle imprese costituisce "avviso" che è stata positivamente conclusa la verifica formale dei requisiti.

Quando l'ufficio iscrive la modificazione, l'utente riceve l'"avviso di evasione" a cui è allegata la "visura aggiornata dell'impresa", quindi può ristampare la ricevuta, leggere le "NOTE" esplicative e presentare la comunicazione di inizio attività (c.i.a.).

2) presentazione della comunicazione di inizio attività (c.i.a.) ¹⁸

L'utente utilizza gli usuali modelli I2 o UL del Registro delle imprese, che in questo caso assumeranno il valore anche di "c.i.a.", cui verrà allegato l'eventuale modello **Inc/37L** ⁵.

Nei modelli usati l'utente dovrà inserire la data di inizio attività, che sarà necessariamente successiva alla data in cui la modificazione è stata iscritta nel Registro delle imprese. Negli appositi riquadri riporterà la descrizione corretta della nuova attività ¹⁹, la descrizione integrale ²⁰ dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

Nel modello "NOTE" inserirà la seguente dicitura: "*Comunicazione di inizio di attività, istanza collegata al prot. n. _____ del __/__/____, relativo alla d.i.a.*".

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare l'intercalare "P" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

²⁰ La descrizione per essere completa deve riportare sia l'attività svolta in precedenza e già iscritta nel Registro delle imprese sia la nuova attività oggetto della comunicazione (c.i.a.).

1C) SOCIETÀ INATTIVA

1) presentazione della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.)

Il modello **Dia/37L** ¹⁶ accompagna il modello S5 ¹⁷ o UL ¹⁷ previsto per il Registro delle imprese nel quale, nell'apposito campo relativo alla "descrizione dell'attività", l'utente dovrà inserire la seguente dicitura:

" inattiva, in attesa di trasmissione della successiva comunicazione (cosiddetta c.i.a.) per l'esercizio dell'attività di: ... *segue la descrizione dell'attività* ... "

L'ufficio verifica la sussistenza dei requisiti di legge e iscrive la "d.i.a." con la modificazione richiesta, lasciando la società inattiva.

L'iscrizione della modificazione nel Registro delle imprese costituisce "avviso" che è stata positivamente conclusa la verifica formale dei requisiti.

Quando l'ufficio iscrive la modificazione, l'utente riceve l'"avviso di evasione" a cui è allegata la "visura aggiornata dell'impresa", quindi può ristampare la ricevuta, leggere le "NOTE" esplicative e presentare la comunicazione di inizio attività (c.i.a.).

2) presentazione della comunicazione di inizio attività (c.i.a.) ¹⁸

L'utente utilizza gli usuali modelli S5 o UL previsti per il Registro delle imprese, che in questo caso assumeranno il valore anche di "c.i.a.", cui verrà allegato l'eventuale modello **Inc/37L** ⁵.

Nei modelli usati l'utente dovrà inserire la data di inizio attività, che sarà necessariamente successiva alla data in cui la modificazione è stata iscritta nel Registro delle imprese. Negli appositi riquadri riporterà la descrizione corretta dell'attività ¹⁹ svolta e la descrizione dell'attività prevalente.

Nel modello "NOTE" inserirà la seguente dicitura: "*Comunicazione di inizio di attività, istanza collegata al prot. n. _____ del __/__/____, relativo alla d.i.a.*".

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio l'intercalare "P" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

1D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA

1) presentazione della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.)

Il modello **Dia/37L** ¹⁶ accompagna il modello S5 ¹⁷ o UL ¹⁷ previsto per il Registro delle imprese nel quale, nell'apposito campo relativo alla "descrizione dell'attività", l'utente dovrà inserire la seguente dicitura:

- prima la descrizione dell'attività già svolta e già iscritta nel Registro delle imprese
- poi, al termine della suddetta descrizione, aggiunge la seguente dicitura: "in attesa di trasmissione della successiva comunicazione (c.i.a.) per l'esercizio dell'attività non ancora iniziata di: ... *segue la descrizione della nuova attività* ...".

L'ufficio verifica la sussistenza dei requisiti di legge e iscrive la "d.i.a." con la modificazione richiesta.

L'iscrizione della modificazione nel Registro delle imprese costituisce "avviso" che è stata positivamente conclusa la verifica formale dei requisiti.

Quando l'ufficio iscrive la modificazione, l'utente riceve l'"avviso di evasione" a cui è allegata la "visura aggiornata dell'impresa", quindi può ristampare la ricevuta, leggere le "NOTE" esplicative e presentare la comunicazione di inizio attività (c.i.a.).

2) presentazione della comunicazione di inizio attività (c.i.a.) ¹⁸

L'utente utilizza gli usuali modelli S5 o UL previsti per il Registro delle imprese, che in questo caso assumeranno il valore anche di "c.i.a.", cui verrà allegato l'eventuale modello **Inc/37L** ⁵.

Nei modelli usati l'utente dovrà inserire la data di inizio attività, che sarà necessariamente successiva alla data in cui la modificazione è stata iscritta nel Registro delle imprese. Negli appositi riquadri riporterà la descrizione corretta della nuova attività ¹⁹, la descrizione integrale ²⁰ dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

Nel modello "NOTE" inserirà la seguente dicitura: "*Comunicazione di inizio di attività, istanza collegata al prot. n. _____ del __/__/____, relativo alla d.i.a.*".

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio l'intercalare "P" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

2) PROCEDURA IN UN GIORNO

2A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE

Presentazione della dichiarazione (d.i.a.) contestuale all'inizio dell'attività (c.i.a.)

Il modello **Dia/37L** ¹⁶ accompagna il modello I1 ¹⁷ del Registro delle imprese, che in questo caso assumerà il valore anche di “c.i.a.”, cui verrà allegato l'eventuale modello **Inc/37L** ⁵.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente ²¹.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare “P” del responsabile tecnico.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

2B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ

Presentazione della dichiarazione (d.i.a.) contestuale all'inizio dell'attività (c.i.a.)

Il modello **Dia/37L** ¹⁶ accompagna il modello I2 ¹⁷ o UL ¹⁷ previsto per il Registro delle imprese, che in questo caso assumerà il valore anche di “c.i.a.”, cui verrà allegato l'eventuale modello **Inc/37L** ⁵.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente ²¹.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare “P” del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare “P” deve essere sempre predisposto con la funzione “modifica”).

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

²¹ L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, S5 o UL deve fedelmente corrispondere al contenuto delle categorie/settori indicati nel modello **Dia/37L** relativo alla dichiarazione di inizio di attività.

2C) SOCIETÀ INATTIVA

Presentazione della dichiarazione (d.i.a.) contestuale all'inizio dell'attività (c.i.a.)

Il modello **Dia/37L** ¹⁶ accompagna il modello S5 ¹⁷ o UL ¹⁷ previsto per il Registro delle imprese, che in questo caso assumeranno il valore anche di “c.i.a.”, cui verrà allegato l'eventuale modello **Inc/37L** ⁵.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente ²¹.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare “P” del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare “P” deve essere sempre predisposto con la funzione “modifica”).

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

2D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA

Presentazione della dichiarazione (d.i.a.) contestuale all'inizio dell'attività (c.i.a.)

Il modello **Dia/37L** ¹⁶ accompagna il modello S5 ¹⁷ o UL ¹⁷ previsto per il Registro delle imprese, che in questo caso assumeranno il valore anche di “c.i.a.”, cui verrà allegato l'eventuale modello **Inc/37L** ⁵.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente ²¹.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare “P” del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare “P” deve essere sempre predisposto con la funzione “modifica”).

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

MODULISTICA⁴

Tutta la modulistica predisposta per l'attività di installazione di impianti, di seguito indicata, è disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia:

- **Dia/37L:** modello di dichiarazione di inizio attività
- **Dia/37L (foglio aggiunto):** modello per integrare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al requisito professionale, se non sia sufficiente lo spazio previsto dal modello di dichiarazione di inizio attività
- **Rt/37L:** modello per la nomina/aggiunta/ sostituzione di responsabile tecnico
- **Inc/37L:** modello di dichiarazione sostitutiva per certificare l'assenza di situazioni di incompatibilità con la funzione di responsabile tecnico

MODULISTICA ⁴ / COSTI AMMINISTRATIVI

Procedura in due fasi: imprese individuali di nuova costituzione e società inattive

(prima fase – dichiarazione di inizio di attività)			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base	I1 ²²	S5 / UL ²²	S5 / UL ²²
Modulistica “impiantisti”			
■ Dia/37L	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
■ Diritti di segreteria ²³	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	SI	NO	NO
■ Concessione governativa	168,00	168,00	NO
(seconda fase – comunicazione di inizio di attività)			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base (con valore di c.i.a.)	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica “impiantisti”			
■ Inc/37L	(se dovuto)	(se dovuto)	(se dovuto)
Costi amministrativi	* ²⁴	* ²⁴	* ²⁴
■ Diritti di segreteria	NO	NO	NO
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO

²² Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale che va corrisposto entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al Registro delle imprese.

²³ L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.

²⁴ Se con il modello del Registro delle imprese, oltre alla comunicazione di inizio di attività (c.i.a.) si iscrivono altre notizie, devono essere corrisposti i previsti diritti di segreteria.

Procedura in due fasi: imprese individuali già iscritte per altre attività e società già attive

(prima fase - dichiarazione di inizio di attività)			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base	I2 / UL ²²	S5 / UL ²²	S5 / UL ²²
Modulistica "impiantisti"			
■ Dia/37L	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
■ Diritti di segreteria ²³	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	SI	NO	NO
■ Concessione governativa	168,00	168,00	NO
(seconda fase - comunicazione di inizio di attività)			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base (con valore di c.i.a.)	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica "impiantisti"			
■ Inc/37L	(se dovuto)	(se dovuto)	(se dovuto)
Costi amministrativi	* ²⁴	* ²⁴	* ²⁴
■ Diritti di segreteria	NO	NO	NO
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO

Iscrizione in un giorno: imprese individuali e società

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base	I1 ²² / I2 / UL ²²	S5 / UL ²²	S5 / UL ²²
Modulistica “impiantisti”			
■ Dia/37L	SI	SI	SI
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
■ Inc/37L	(se dovuto)	(se dovuto)	(se dovuto)
Costi amministrativi	* 24	* 24	* 24
■ Diritti di segreteria ²³	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	SI	NO	NO
■ Concessione governativa	168,00	168,00	NO

Responsabile tecnico ²⁵

NOMINA / AGGIUNTA di ulteriore RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica “impiantisti”			
■ Rt/37L	SI	SI	SI
■ Inc/37L	(se dovuto)	(se dovuto)	(se dovuto)
Costi amministrativi			
■ Diritti di segreteria 23	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO
■ Concessione governativa	NO	NO	NO

CESSAZIONE E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (è sufficiente un solo adempimento)			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	2 Int. P	2 Int. P	2 Int. P
Modulistica “impiantisti”			
■ Rt/37L	SI	SI	SI
■ Inc/37L	(se dovuto)	(se dovuto)	(se dovuto)
Costi amministrativi			
■ Diritti di segreteria 23	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO
■ Concessione governativa	NO ²⁵	NO ²⁵	NO

²⁵ Le Camere di commercio di Bergamo, Cremona, Mantova, Milano e Sondrio conformano il loro comportamento al parere (senza valore di interpello) espresso dall'Agenzia delle Entrate prot. 85701 del 18 ottobre 2007 e, pertanto, richiedono il versamento della tassa per concessioni governative di € 168,00 ogni qualvolta si aggiunga o si sostituisca un responsabile tecnico.

CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (occorrono due adempimenti) – primo: fase relativa alla cessazione del precedente responsabile tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica “impiantisti”			
■ nessuna			
Costi amministrativi			
■ Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO
CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (occorrono due adempimenti) – secondo: fase relativa alla nomina del nuovo responsabile tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica “impiantisti”			
■ Rt/37L	SI	SI	SI
■ Inc/37L	(se dovuto)	(se dovuto)	(se dovuto)
Costi amministrativi			
■ Diritti di segreteria 23	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO
■ Concessione governativa	168,00	168,00	NO

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER IL DECRETO MINISTERIALE 37/08 (elenco indicativo e non esaustivo)

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA: ACCORPAMENTI							
	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
■ elettronica industriale	☐	☐				☐	☐
■ elettrotecnica	☐	☐				☐	☐
■ energia nucleare	☐	☐				☐	☐
■ fisica industriale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
■ informatica	☐	☐				☐	☐
■ telecomunicazioni	☐	☐				☐	☐
■ costruzioni aeronautiche			☐	☐	☐		☐
■ edilizia			☐	☐	☐		☐
■ industria metalmeccanica			☐	☐	☐		☐
■ industria mineraria			☐	☐	☐		☐
■ industria navalmeccanica			☐	☐	☐		☐
■ meccanica			☐	☐	☐		☐
■ meccanica di precisione			☐	☐	☐		☐
■ termotecnica			☐	☐	☐		☐
■ chimica industriale					☐		☐
■ industria tintoria					☐		☐
■ materie plastiche					☐		☐
■ metallurgia					☐		☐
Limitazioni per la maturità tecnica nautica	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
■ capitani							☐
■ macchinisti			☐	☐			☐
■ costruttori navali							☐
■ aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili			☐	☐	☐		

DIPLOMI DI MATURITÀ E QUALIFICA PROFESSIONALE: ACCORPAMENTI							
Diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l'industria e l'artigianato	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
■ tecnico delle industrie elettriche	☐	☐				☐	☐
■ tecnico delle industrie elettroniche	☐	☐				☐	☐
■ tecnico delle industrie meccaniche			☐	☐	☐		☐
■ tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo			☐	☐	☐		☐
■ tecnico dei sistemi energetici			☐	☐	☐		☐

Diplomi di qualifica rilasciati dall'I.P.S.I.A.	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
■ addetto manutenzione elaboratori elettronici	☐	☐				☐	☐
■ installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche	☐	☐				☐	☐
■ operatore alle macchine utensili			☐	☐	☐		☐
■ installatore di impianti idro-termo-sanitari			☐	☐	☐		☐
■ installatore di impianti idraulici e termici			☐	☐	☐		☐
■ montatore e riparatore di apparecchi	☐	☐				☐	☐

radio-televisivi							
■ installatore di impianti telefonici	☐	☐				☐	☐
■ apparecchiatore elettronico	☐	☐				☐	☐
■ elettricista installatore elettromeccanico	☐	☐				☐	☐
■ operatore elettrico	☐	☐				☐	☐
■ operatore elettronico industriale	☐	☐				☐	☐
■ operatore per telecomunicazioni	☐	☐				☐	☐
■ operatore meccanico			☐	☐	☐		☐
■ operatore termico			☐	☐	☐		☐
■ frigorista			☐	☐	☐		☐

Avvertenza

Per le attività attinenti il titolo di studio si ricorda che è necessario 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI: ACCORPAMENTI							
Laurea in materie tecniche quinquennali ²⁶	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
■ ingegneria ²⁷	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
■ architettura ²⁸	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
■ fisica ²⁹	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Diploma universitario ³⁰ (conseguiti vigente il vecchio ordinamento)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
■ ingegneria elettrica	☐						
■ ingegneria delle telecomunicazioni	☐	☐				☐	
Laurea triennale ³¹	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Classe di laurea 04 (d.m. 509/99) o L17 e L23 (d.m. 270/04) ■ scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile			☐	☐		☐	
Classe di laurea 08 (d.m. 509/99) o L7 (d.m. 270/04) ■ ingegneria civile ed ambientale			☐	☐		☐	☐
Classe di laurea 09 (d.m. 509/99) o L8 (d.m. 270/04) ■ ingegneria dell'informazione	☐	☐					
Classe di laurea 10 (d.m. 509/99) o L9 (d.m. 270/04) ■ ingegneria industriale	☐		☐	☐	☐	☐	☐
Classe di laurea 25 (d.m. 509/99) o L30 (d.m. 270/04) ■ scienze e tecnologie fisiche	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Classe di laurea 21 (d.m. 509/99) o L27 (d.m. 270/04) ■ scienze e tecnologie chimiche	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

²⁶ Le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in *ingegneria*, *architettura* e *fisica* sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti", conseguite con il vecchio ordinamento.

²⁷ **Ingegneria**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica, 26/S ingegneria biomedica, 27/S ingegneria chimica, 28/S ingegneria civile, 61/S scienza e ingegneria dei materiali, 30/S ingegneria delle telecomunicazioni, 4/S architettura e ingegneria edile, 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione, 32/S ingegneria elettronica, 34/S ingegneria gestionale, 36/S ingegneria meccanica, 35/S ingegneria informatica, 37/S ingegneria navale, 33/S ingegneria energetica e nucleare, 38/S ingegneria per l'ambiente e il territorio.

- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica, LM-21 ingegneria biomedica, LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei sistemi edili, LM-53 scienza e ingegneria dei materiali, LM-27 ingegneria delle comunicazioni, LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura, LM-28 ingegneria elettrica, LM-25 ingegneria dell'automazione, LM-29 ingegneria elettronica, LM-31 ingegneria gestionale, LM-33 ingegneria meccanica, LM-32 ingegneria informatica, LM-34 ingegneria navale, LM-30 ingegneria energetica e nucleare, LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio.

²⁸ **Architettura**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura

²⁹ **Fisica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 20/S Fisica, 50/S Modellistica - matematico - fisica per l'ingegneria, 66/S Scienze dell'universo
- lauree magistrali previste dal d.m. 207/04: LM-17 Fisica, "LM-44 Modellistica - matematico - fisica per l'ingegneria", "LM-58 Scienze dell'universo"

³⁰ Coloro che hanno conseguito, vigente il vecchio ordinamento, diplomi universitari non indicati nella presente tabella, verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

³¹ Le abilitazioni indicate dalla tabella valgono per tutte le lauree triennali che rientrino nella relativa classe di appartenenza, comunque denominate.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI

Ai fini delle presenti istruzioni (art. 2 regolamento ministeriale) si intende per:

1) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;

2) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

3) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;

4) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

5) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

6) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la

normativa specifica vigente;

7) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

8) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

9) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;

10) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione